

DETERMINAZIONE
del
SINDACO

N. 678 del 22 APR. 2025

Oggetto: Dissesto Finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251, D. Lgs. n. 267/2000 – CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, TARIFFE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI. Approvazione delle tariffe per l'anno 2025.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2025, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica, ai sensi dell'art. 246 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 251 del Decreto Legislativo n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che così dispongono:

"1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

...

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.";

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dall'inosservanza di quanto disposto dal predetti commi consegue la sospensione dei contributi erariali;

Rilevato, pertanto, che l'Ente dichiarato dissestato è obbligato a provvedere in merito e non ha nessuna facoltà nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;

Dato atto che il Comune di Modica, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale dal 2012, ha già provveduto ad attivare la misura massima delle entrate comunali e che, pertanto, si ritiene necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover mantenere per la rideterminazione delle imposte delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge;

Vista la deliberazione Consiliare n. 38 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.", comprensivo delle tabelle relative alle tariffe ed ai coefficienti moltiplicatori;

Preso atto che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 817 dispone che: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono

sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.”;

Visti:

- l'art. 13 “Competenze del sindaco” della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, che al comma 1 testualmente recita: “1. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.”;

- l'art. 48 “Competenze delle giunte” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che al comma 2 così dispone: “2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.”;

Preso atto che a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali attuata con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha trovato definitiva soluzione la questione relativa all'individuazione, nel vigore dell'art. 32 della legge n. 142/1990, dell'organo comunale competente ad adottare i provvedimenti di determinazione delle aliquote dei tributi locali, escludendo espressamente la materia tra quelle di attribuzione del consiglio (art.42, comma 2, lett. f), T.U. Cit.). Però, poiché a tale previsione di segno negativo non si accompagna, peraltro, alcuna espressa positiva attribuzione ad altro organo della relativa competenza, opera il criterio di competenza residuale che nell'ambito dell'ordinamento statale attribuisce alla giunta “tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco ...”. Nella Regione Siciliana, dotata di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, il sindaco è l'organo titolare di competenza residuale per “gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti” (art. 13 della Legge regionale 26 agosto 1992, n.7, integrato dall'art. 41, commi 1 e 2, della Legge regionale 1° settembre 1993, n. 26). Ne discende che all'espressa esclusione della competenza consiliare in tema di determinazione delle aliquote e alla mancata espressa attribuzione alla giunta della suddetta competenza, deriva la residuale competenza del sindaco (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, parere n. 101/2006; T.A.R. Sicilia – sezione staccata di Catania, sentenza n. 212 del 31 gennaio 2017; Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione 35, sentenza n. 2046/35/15);

Richiamata la deliberazione n. 51 del 7 marzo 2025, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha dato mandato al Sindaco di procedere, con proprio separato atto, alla approvazione delle tariffe relative al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale valevoli per il 2025 nella misura indicata nelle tabelle allegate alla citata deliberazione n. 51/2025;

Rilevato che:

- la Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 216 del 9/10/2024 ha ritenuto che la norma abbia stabilito un vincolo tendenziale di parità di gettito, precisando che “la delimitazione del potere dei comuni sulla regolamentazione del canone unico è intesa nel senso di ritenere l'invarianza quale preclusione ad intervenire sui presupposti e sulle componenti del tributo, conservando il potere di disciplinare le tariffe del CUP le cui soglie standard sono comunque predefinite dalla legge.”;

- detta “invarianza”, secondo la Corte, sulla scorta di quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5632 del 26/06/2024, è da considerarsi anche come scostamento in aumento;

- il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire non può essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817) atteso che il legislatore ha delimitato il potere dei Comuni ritenendo che “l'invarianza di gettito è un limite alle determinazioni comunali. L'ente può disciplinare le tariffe del canone, modificandole rispetto a quelle standard, senza però poter superare la soglia predefinita di gettito”.

- il Consiglio di Stato tale interpretazione della norma del comma 817 esclude i sospetti di incostituzionalità della stessa, per violazione dell'articolo 23 della Costituzione, avendo il legislatore delimitato il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni, fissando un tetto massimo, che la discrezionalità degli Enti non può superare;

- in altri termini, secondo tale interpretazione, i Comuni possono modificare le tariffe del tributo, ovvero prevedere agevolazioni ed esenzioni, ma devono assicurare un gettito complessivo tendenziale equivalente a quello ottenuto con il sistema precedente per non compromettere il principio degli equilibri di bilancio già all'atto di

istituzione del canone unico, mantenendo prevedibilmente il precedente livello di pressione impositiva derivante dai canoni e dai tributi sostituiti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, confermando quelle vigenti nel 2024, e valevoli a far data dal 1° gennaio 2025 indicate nelle unite tabelle, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali." e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.";

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, confermando quelle vigenti nel 2024, indicate nelle unite tabelle, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di dare atto che le tariffe di cui al punto 1 del presente dispositivo hanno effetto dal 1° gennaio 2025;

3) di dare atto, altresì, che copia della presente deliberazione tariffaria:

- sarà trasmessa ai competenti Uffici comunali e al concessionario per i successivi adempimenti di competenza;

- sarà allegata al bilancio di previsione 2025-2027, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) di dare atto, infine, che il MEF – Dipartimento Finanze – Portale del Federalismo fiscale ha reso "Comunicato con indicazioni operative per gli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali per l'anno d'imposta 2021" con il quale nella sezione "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" ha precisato che "I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni".";

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web di questo Ente;

IL SINDACO
Maria Monister Caschetto



Città di Modica

2025

**CANONE PATRIMONIALE di OCCUPAZIONE del SUOLO PUBBLICO
e di ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE MERCATALE**

TARIFFE ORDINARIE PER LE OCCUPAZIONI E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Tariffa standard annuale:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

categorie	tariffa annua per metro quadrato o metro lineare
I categoria	€ 50,00
II categoria	€ 40,00
III categoria	€ 25,00

2. Tariffa standard giornaliera:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie giornaliere le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

categorie	tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare
I categoria	€ 1,20
II categoria	€ 1,00
III categoria	€ 0,50

3. Tariffa standard per pubbliche affissioni:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato cm. 70 x cm. 100 sono le seguenti:

categorie	tariffa base affissioni
I categoria	€ 2,00
II categoria	€ 1,60
III categoria	€ 1,00

TABELLA DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI
E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

CTA = coefficienti tariffa annuale / CTG = coefficienti tariffa giornaliera / np = non prevista

tipologia di occupazione	CTA	CTA zona blu	CTG	CTG zona blu
OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO				
1) passi e accessi carrabili (sono tutti considerati in I categoria)	1,00	np	2,00	np
2) spazi soprastanti e sottostanti	1,20	0,60	0,40	0,20
3) distributori di carburanti	0,50	np	0,20	np
4) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi dehors tipologia "A"	0,80	0,40	0,40	0,20
occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi dehors tipologia "B"	1,40	0,70	0,30	0,15
occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi dehors tipologia "C"	4,50	2,25	1,00	0,50
5) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,40	0,20	0,10	0,05
6) chioschi e edicole	1,00	0,50	1,00	0,50
7) traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale	solo temporanea		0,50	0,25
8) scavi, manomissione suolo e sottosuolo	1,20	0,60	0,40	0,20
9) attività edile	solo temporanea		0,40	0,20
10) serbatoi interrati	1,00	np	1,00	Np
11) esposizione merci fuori negozio	1,20	np	0,40	Np
11) aree di rispetto e riserve di parcheggio	1,00	0,50	2,00	1,00
13) occupazione con elementi di arredo	0,50	0,25	0,50	0,25
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE				
14) insegna di esercizio opaca	1,00			
insegna di esercizio illuminata	1,40			
15) impianto pubblicitario supporti opachi	1,00			
impianto pubblicitario supporti illuminati	1,40			
16) pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli e natanti	2,00	0,70		
pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa	0,50	0,50		
17) pre-insegne	1,00			
18) impianto pubblicitario collocato su area pubblica supporti opachi	1,80	0,30		
impianto pubblicitario collocato su area pubblica supporti illuminati	2,50	0,50		
19) impianto pubblicitario a messaggio variabile	2,50	0,50		
20) volantinaggio per persona a giorno (è considerato tutto in I categoria)		10,00		
21) pubblicità fonica per postazione a giorno		3,00		
22) striscione traversante la strada a giorno		2,00		
23) pubblicità realizzata con proiezioni		0,25		
24) locandine e altro materiale temporaneo		0,15		
25) altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria	1,00	1,00		
26) manifesto 70 x 100 – 100 x 70		1,00		
manifesto 100 x 140 – 140 x 100		2,00		
manifesto 140 x 200 – 200 x 140		4,00		

TARIFFE ORDINARIE PER LE CONCESSIONI DESTINATE AI MERCATI

Tariffa standard permanente

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

categorie	tariffa annua per metro quadrato
I categoria	€ 25,00
II categoria	€ 20,00
III categoria	€ 12,50

Tariffa standard giornaliera

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

categorie	tariffa giornaliera per metro quadrato
I categoria	€ 0,250
II categoria	€ 0,200
III categoria	€ 0,125

categorie	tariffa giornaliera per posteggio
spuntisti (art. 68)	€ 15,00

TABELLA DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LE CONCESSIONI DESTINATE
AI MERCATI

tipologia di occupazione	coefficienti occupazione e permanente	coefficienti occupazione temporanea
occupazioni realizzate in mercati giornalieri fino a 4 ore	8,00	8,00
occupazioni realizzate in mercati giornalieri fino a 6 ore	10,00	10,00
occupazioni realizzate in mercati giornalieri fino a 9 ore	12,00	12,00
occupazioni realizzate in mercati settimanali fino a 4 ore	1,20	1,20
occupazioni realizzate in mercati settimanali fino a 6 ore	1,60	1,60
occupazioni realizzate in mercati settimanali fino a 9 ore	2,00	2,00
occupazioni realizzate in mercati quindicinali fino a 4 ore	0,60	0,60
occupazioni realizzate in mercati quindicinali fino a 6 ore	0,80	0,80
occupazioni realizzate in mercati quindicinali fino a 9 ore	1,00	1,00
occupazioni realizzate fuori dai mercati – itineranti – posto fisso – autobar (€/mq riferito a un giorno per le occupazioni permanenti)	0,25	2,00
occupazioni realizzate in occasione di fiere, sagre e manifestazioni	solo temporanea	5,00
occupazioni realizzate a Marina di Modica (luglio/agosto)	solo temporanea	3,00

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Accertamento	Data	Importo	Intervento capitolo	Esercizio	Tipologia	Categoria	Titolo

Impegno	Data	Importo	Intervento capitolo	esercizio	missione	programma	Titolo	Macro aggregato

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1 della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE / CONTRARIO

Modica li, 14 APR. 2025

Il Responsabile del Servizio finanziario

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 APR. 2025 al 7 MAG. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione